

Istituzione dell'elenco degli Organismi di Formazione e di Consulenza Qualificati ai fini dell'attuazione degli interventi "Erogazione di Servizi di Consulenza (SRH 01)"; "Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali (SRH 03)"; "Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare (SRG 09) del CSR Campania 2023/2027»

FAQ aggiornate al 28.12.2023

1. Quesito

Gli allegati "nota Curricolare" e "CV europass" possono essere sottoscritti con firma autografa o è necessario procedere con la firma digitale?

Risposta

La sottoscrizione degli allegati "Nota Curricolare" e "CV Europass" può avvenire anche mediante firma autografa del docente/consulente, accompagnata da copia documento d'identità in corso di validità;

2. Quesito

Una stessa persona può svolgere sia attività di docenza che di consulenza per uno stesso Organismo. In questo caso è necessario presentare due lettere d'intenti?

Risposta

Una stessa persona può svolgere sia attività di docenza che di consulenza per uno stesso Organismo, nel qual caso sarà sufficiente compilare una sola lettera d'intenti e riportare lo stesso nominativo nell'allegato "Composizione staff tecnico sia nell'a) elenco docenti sia nel b) elenco consulenti. Allo stesso modo dovrà essere presentato un unico curriculum, che contenga gli elementi rilevanti per la valutazione relativa ad ognuno degli elenchi; le note curriculari dovranno essere invece due, distinte per elenco.

3. Quesito

L'allegato "Lettera d'intenti" da chi deve essere sottoscritto e in che modalità?

Risposta

L'allegato "Lettera d'intenti" va sottoscritto mediante firma autografa o digitale dal docente/consulente e mediante firma digitale, preferibilmente in modalità pades, dall'Organismo di Formazione/Consulenza richiedente l'inserimento nell'Elenco di cui all'Avviso.

L'allegato "Composizione staff tecnico a) elenco docenti – b) elenco consulenti" deve essere firmato digitalmente, preferibilmente in modalità pades (firma grafica) dall'Organismo di Formazione/Consulenza richiedente l'inserimento nell'Elenco di cui all'Avviso.

4. Quesito:

L'Avviso all'art. 12 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA prevede, tra l'altro, la presentazione di dichiarazioni/attestazioni di Scuole o Enti pubblici che dimostrino la disponibilità di un numero di sedi dislocate sul territorio con particolare riferimento alle aree svantaggiate; a tal proposito, ai fini

dell'attribuzione del relativo punteggio quali sono i contenuti minimi che il documento deve avere per dimostrare la diponibilità della sede?

Risposta

- Per quanto attiene la sezione B) Formazione, è sufficiente allegare una comunicazione redatta su carta intestata della Scuola o Ente pubblico in cui il legale rappresentante comunichi la disponibilità ad ospitare nei propri locali le attività di formazione dello specifico Organismo di Formazione, dichiarando che gli stessi sono idonei allo svolgimento delle suddette attività, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore e specificando l'ubicazione dei locali messi a disposizione. Tra gli allegati messi a disposizione nella sezione Interventi AKIS, all'indirizzo http://www.agricoltura.regione.campania.it/CSR_2023-2027/AKIS-avviso-23-10-23.html si riporta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, un modello che potrebbe essere utilizzato.

Per quanto attiene la sezione A) Consulenza, la sede deve essere presente sul certificato camerale quale sede legale e/o operativa, o deve essere allegata all'istanza documentazione probante l'avviata richiesta di inserimento quale sede operativa presso la CCIAA.

5. Quesito

Per lo svolgimento delle attività di formazione è possibile avvalersi di un Istituto scolastico paritario?

Risposta

No. per lo svolgimento delle attività di Formazione gli Organismi di Formazione possono avvalersi delle proprie sedi accreditate oppure, ove disponibili, dei locali messi a disposizione da Enti, Istituti e Amministrazioni esclusivamente pubbliche compresi gli istituti scolastici previa espressa autorizzazione delle autorità competenti.

6. Quesito

Uno stesso docente/consulente può partecipare allo staff tecnico di due Operatori diversi in caso questi ultimi partecipino per macroaree differenti? O qualora partecipino per un operatore come docente e per l'altro come consulente?

Risposta

1. Una stessa persona, in qualità di consulente può partecipare allo staff tecnico di un solo Ente/Organismo, così come previsto dal decreto 39/2017; in qualità di docente può partecipare allo staff tecnico di due o più operatori economici purché gli stessi operatori partecipino a macroaree differenti.
2. È vietato, a pena di esclusione del docente e/o consulente partecipare contemporaneamente a più staff per le stesse macroaree. Ai fini della partecipazione ai bandi per la presentazione dei progetti a valere sugli interventi SRH01, SRH03 ed SRG09 sarà limitato il passaggio dei docenti/consulenti da un operatore ad un altro. Le modalità saranno definite dai rispettivi bandi.

7. Quesito

Con riferimento al criterio di cui al principio A.1 ed in particolare alla modalità di calcolo del relativo punteggio, (espressa come rapporto tra le ore di formazione e il numero di anni di attività nel campo formativo -anno di costituzione), in caso l'attività nel campo della formazione sia iniziata successivamente all'anno di costituzione è possibile considerare ai fini del calcolo dell'esperienza la data di accreditamento?

Risposta

No, la data di accreditamento non può essere presa quale riferimento in quanto non prevista nella declaratoria del criterio. Tuttavia, qualora un Operatore economico avesse successivamente alla propria data di costituzione ampliato le attività (attivazione dei codici specifici) inserendo la formazione, attraverso l'aggiornamento dello statuto/atto costitutivo e/o del camerale, in questo caso ai fini del calcolo del punteggio potrà essere considerata la data dell'aggiornamento.

8. Quesito

La qualifica di Primo Ricercatore presso il CNR è equiparata a Dottorato di Ricerca?

Risposta

No, la qualifica di Primo Ricercatore non può essere equiparata al Dottorato di Ricerca per il seguente avviso, in quanto la prima concorre per gli anni di esperienza professionale del docente/consulente mentre la seconda riguarda il possesso di titoli di studio.

9. Quesito

L'Attestato di partecipazione al Corso di Management dell'innovazione per la formazione di tutor di impresa "Coordinatore d'Area – Esperto di Animazione e Marketing Territoriale" – Durata di 2.030 ore -organizzato dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa e l'Università del Sannio nell'ambito del Progetto di Alta Formazione pluri - area territoriale nei settori della ricerca, della formazione e dei servizi avanzati può essere equiparato ad un Master di 2° Livello e spendibile in relazione alla Competenza Trasversale "Avviamento e Gestione manageriale dell'Impresa"?

Risposta

Sì, un corso di formazione della durata di almeno 1.500 ore, corrispondenti a 60 CFU è equiparato ad un Master di II livello, fermo restando che il titolo di accesso al corso sia la Laurea Magistrale.

10. Quesito

Per accreditarsi dobbiamo avere tutte le macroaree di specializzazione (ZOOTECNIA E PRODUZIONI DI ORIGINE ANIMALE; ORTOFLOORFRUTTICOLTURA; etc.) oppure ne basta una o due? Inoltre, all'interno delle macroaree di specializzazione bisogna coprire tutte le competenze trasversali e con un minimo di 5 anni per ciascuna competenza trasversale o la somma (o media) degli anni delle differenti competenze trasversali deve essere di 5 anni?

Risposta

È possibile accreditarsi per una solo MACROAREA di specializzazione e gli anni di esperienza sui temi della macroarea scelta concorrono all'attribuzione del punteggio e non all'ammissibilità (comunque considerando la necessità di raggiungere il punteggio minimo previsto). Gli organismi dovranno avere, nella composizione degli staff, pena inammissibilità, tutte le competenze trasversali in corrispondenza delle macroaree scelte.

Gli anni di esperienza relative alle competenze trasversali non concorrono al punteggio per la valutazione degli anni di esperienza (criterio 2.1).

11. Quesito

"Se un membro di uno staff tecnico ha espletato, nello stesso anno solare, prestazioni lavorative libero-professionali, ciascuna della durata di un anno, riconducibili alla medesima macroarea ma per committenti e/o commesse diverse, ai fini del calcolo degli anni di esperienza, verrà considerata un'anzianità" di 12 o di 24 mesi?"

Risposta

Ai fini del calcolo degli anni di esperienza viene considerata l'anzianità maturata lungo l'arco temporale di un anno solare, indipendentemente dalle attività svolte e che non possono sovrapporsi;

12. Quesito

Un consulente che abbia esperienza professionale e lavorativa pluriennale in materia di qualità delle acque superficiali e salute dell'ambiente e che abbia eseguito, in favore di aziende zootecniche bovine e bufaline, attività consulenziali in materia di biodiversità, paesaggio, gestione delle aree naturali e dei reflui zootecnici, può dirsi rientrare, ai fini della richiesta di riconoscimento delle macroaree di specializzazione dell'ente sia nella "Gestione forestale e delle aree naturali" che in quella "Zootecnia e produzioni di origine animale?"

Risposta

Sì, ma ai fini dell'ammissibilità della figura rispetto alle competenze trasversali. L'esperienza rispetto al criterio di selezione 2.1 (Qualità del soggetto prestatore della consulenza in termini di qualificazione/esperienza dei consulenti), verrà valutata per ogni macroarea rispetto alle specifiche attività regolarmente svolte ed opportunamente documentate;

13. Quesito

"L'attività libero-professionale di consulenza ed assistenza, svolta in favore di aziende zootecniche in materia di spandimento dei reflui in applicazione della DGRC 585/2020, può dirsi rientrare nella macroarea di specializzazione "Gestione forestale e delle aree naturali"?"

Risposta

Sì, a condizione che l'attività svolta ed opportunamente documentata sia riconducibile alla macroarea indicata;

14. Quesito

"Un ente, che può avvalersi di un consulente rientrante in tutte le macroaree di specializzazione con un'esperienza, per ciascuna macroarea, di almeno 5 anni, e di altri consulenti specializzati invece in una sola macroarea (con esperienza sempre almeno quinquennale) può chiedere, in sussistenza delle prescritte competenze trasversali, riconoscimento per tutte le macroaree?"

Nell'ipotesi affermativa, ai fini dell'attribuzione del punteggio finale all'organismo, verrà considerata la sola media degli anni di esperienza complessiva dello staff tecnico - nel caso di specie, come detto, non inferiore a 5 anni per ciascun consulente nelle rispettive macroaree di specializzazione - oppure rileverà in qualche modo la predetta circostanza della diversa presenza "soggettiva" (numerica) di consulenti nelle singole macroaree di specializzazione per le quali viene richiesto, dall'Ente, il riconoscimento?"

Risposta

Per quanto riguarda l'organismo la risposta è affermativa. Si precisa che lo staff deve possedere tutte le competenze trasversali e il limite di consulenze possibili /erogabili per ciascun consulente è di 70 all'anno. Nel caso sia presente un solo consulente nello staff lo stesso deve possedere tutte le competenze trasversali

15. Quesito

Premesso che "l'atto di cessione di un'azienda, abilita la società subentrante, ad utilizzare i requisiti maturati dalla cedente" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2306), giacché essi devono considerarsi compresi nella cessione, in quanto strettamente connessi all'attività propria del ramo ceduto' (così Cons. Stato, Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6550)" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 17 marzo 2017, n. 1212; nello stesso senso anche Sez. III, 12 dicembre 2018, n. 7022). Per cui l'Azienda X che intende qualificarsi come Organismo di Formazione, nell'ambito del CSR Campania 2023/2027, a cui è stato ceduto il ramo di Azienda relativo alla Formazione di un'altra Azienda Y, con tutta l'expertise inerente le attività Formative, sia Finanziate dalla Regione Campania, sia Formative al di fuori dei Finanziamenti, con tutta l'attività pregressa a partire dalla data di attivazione dell'oggetto sociale inerente la Formazione della Società, di cui si è acquisito il ramo d'azienda, può inserire l'esperienza acquisita attraverso il ramo d'azienda acquisito, compresa la data di decorrenza di attivazione dell'oggetto sociale inerente la Formazione, per il calcolo del punteggio "A.1 Coerenza dell'esperienza maturata dal soggetto erogatore delle attività formative su tematiche relative agli obiettivi generali e specifici della PAC"?"

Risposta

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio A.1 è possibile calcolare gli anni di esperienza maturata su tematiche relative agli obiettivi generali e specifici della PAC anche del ramo d'azienda acquisito. E' evidente che anche nel conteggio del numero di anni di attività nel campo formativo (anno di costituzione), saranno considerati quelli del l'azienda di cui è stato acquisito il ramo che verranno sommati a quelli dell'Azienda X che intende qualificarsi come Organismo di Formazione. A tal fine, è necessario presentare la documentazione attestante l'anno di costituzione sia dell'Azienda X che dell'Azienda Y.

16. Quesito

Tra i criteri relativi all'inserimento della sezione B, al punto A: "Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi della PAC" possono rientrare anche i corsi per REC e l'HACCP?"

Risposta

Per quanto riguarda i corsi REC, poiché sono rivolti ad un'altra tipologia di destinatari (esercenti del commercio) non possono essere considerati validi ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Per quanto riguarda i corsi HACCP possono essere considerati validi solo se sono stati rivolti espressamente ai destinatari rientranti nelle seguenti categorie: addetti operanti a vario titolo nei settori agricoltura, zootecnia, foreste, industrie alimentari, e altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali.

17. Quesito

Nel caso si riscontrassero difficoltà a procedere con un unico invio della documentazione richiesta per rispondere all'Avviso a causa della dimensione degli allegati, è possibile suddividere la documentazione in più pec?

Risposta

Sì. Nel caso in cui non sia possibile procedere con un unico invio, a causa della dimensione degli allegati, è possibile suddividere la documentazione in più pec avendo cura di indicare nel testo l'elenco dei documenti allegati numerati in ordine progressivo.